

**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI NULLA OSTA ALLE INSTALLAZIONI DI
ANTENNE RADIO E TELEVISIVE, APPARATI TELEFONICI E IMPIANTI INTERNET
WI-FI CON OCCUPAZIONE SITI DI ACQUEDOTTO.**

Art.1

(Oggetto)

Ricorrendone le condizioni e sulla base di parere favorevole degli uffici tecnici interni, AQP concede il nulla osta, per quanto di propria competenza, alla installazione di antenne radio, antenne televisive, antenne e/o apparati telefonici e antenne e/o impianti internet wi-fi, fermo restando l'obbligo, per il richiedente, di ottenere tutti gli ulteriori nulla osta e autorizzazioni da parte degli Enti competenti.

Art.2

(Durata)

Le autorizzazioni oggetto del presente regolamento hanno carattere di provvisorietà e vengono accordate a condizione che non vi sia pregiudizio alle opere di AQP. La durata dell'autorizzazione sarà a tempo indeterminato con facoltà di recesso, per entrambe le parti, con un preavviso di 90 gg, fatta salva la possibilità, da parte di AQP, di prevedere una durata circoscritta.

Art. 3

(Strutture)

La realizzazione degli impianti dovrà essere eseguita mediante strutture mobili, in maniera tale da rendere possibile la rimozione in qualsiasi momento.

Art. 4

(Interventi AQP)

Nel caso in cui l'Acquedotto Pugliese S.p.A. debba eseguire o far eseguire interventi di manutenzione di qualsiasi natura che possano risultare incompatibili con la realizzazione delle installazioni di cui al presente regolamento, si dovrà procedere alla rimozione e al conseguente ripristino con oneri e spese a carico dell'interessato, senza diritto ad indennizzo alcuno. Nell'eventualità di interventi indifferibili ed urgenti, AQP avrà facoltà di richiedere, previa comunicazione, che venga ripristinato l'originario stato dei luoghi con rimozione di tutte le opere

**REG.ANTNN.2024**

autorizzate e l'interessato dovrà eseguire, accollandosi ogni genere di onere e/o spesa, quanto necessario nel rispetto della tempistica che AQP indicherà.

Art. 5**(Contributi)**

A titolo di ristoro forfettario dei maggiori oneri di carattere continuativo sopportati da AQP nella gestione dei siti, in conseguenza delle installazioni accordate, dovrà essere corrisposta ad AQP una somma annua riferita a:

A) Antenne

Antenne televisive a livello nazionale	€ 10.000,00
Antenne televisive a livello locale	€ 4.000,00
Antenne radio a livello nazionale	€ 5.000,00
Antenne radio a livello locale	€ 2.000,00
Antenne telefoniche	€ 10.000,00
Antenne servizio internet e wi-fi	€ 10.000,00

Negli importi sono incluse le occupazioni effettuate in parti di manufatti e/o locali pertinenziali di AQP e riguardanti apparecchiature necessarie al funzionamento/diffusione dei segnali televisivi, radio, telefonia e servizi internet. L'ingombro riconosciuto e incluso nel contributo annuo, è riferito ad un'occupazione non superiore a m²1,00 fino ad un'altezza di mt.1,5.

B) Occupazione di spazi con apparati

Per le occupazioni di spazi eccedenti rispetto a quanto previsto alla precedente lettera A), dovrà corrispondersi per ogni 0,50 m² di ingombro ulteriore, una somma annua pari a € 500,00

C) Oneri istruttoria

Per ciascuna istanza devono corrispondersi oneri d'istruttoria pari a € 500,00 oltre I.V.A.

Tutti gli importi annui innanzi, descritti saranno aggiornati automaticamente, in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Per i casi di accertato abusivismo o di emersione dello stesso con istanza in sanatoria, per il pregresso sarà applicato all'atto della regolarizzazione, ove compatibile con l'esercizio del S.I.I., un contributo una tantum pari al doppio di quello derivante dall'applicazione delle tariffe di cui sopra.

Art. 5-bis

Per le installazioni di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, ai sensi del Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 «Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità», il canone annuo - in analogia al modello di calcolo di cui alla Tabella 1 della sezione VI della DELIBERA N. 346/20/CIR della Autorità per le

**REG.ANTNN.2024**

Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) - sarà determinato sulla base delle seguenti componenti che saranno stabilite in funzione del progetto esecutivo dell'impianto:

- occupazione del Locale Tecnico: 116,03 €/mq/anno
- occupazione spazi per Unità Remote: 116,03 €/mq/anno
- occupazione spazi per antenne: 116,03 €/mq/anno
- occupazione di cavidotti/polifore per la posa di minitubi per cavi: 7,11 €/m/anno (fino a 2 minitubi); 5,81 €/m/anno (fino a 3 minitubi); 4,91 €/m/anno (fino a 4 minitubi); 4,26 €/m/anno (fino a 5 minitubi). Sarà applicato il valore corrispondente al numero di minitubi che sono stati complessivamente usati per la posa di cavi nel cavidotto/polifora messo a disposizione da AQP.

Per le installazioni di cui al presente articolo la durata dell'autorizzazione sarà di anni 15 con tacito rinnovo.

Art. 6**(Prescrizioni tecniche)**

Le installazioni dovranno essere effettuate con l'osservanza di tutte le prescrizioni che il personale tecnico di AQP indicherà.

Le strutture delle antenne non dovranno, in ogni caso, interferire con gli impianti del Servizio Idrico Integrato e/o comprometterne la stabilità.

Art. 7**(Esenzioni)**

Le opere benefiche (Croce Rossa ecc.) e Enti Pubblici (Prefettura, Questura, ecc.) sono esentati dal pagamento delle somme annue sopra stabilite.

Art. 8**(Normative)**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Firmato digitalmente da:
LAFORGIA DOMENICO
Data: 22/03/2024 17:15:21